

**Napoli, 25 novembre 2010**

**Ill.mo  
Dott. Arcangelo D'Ambrosio  
quale Segretario Generale  
DIRSTAT  
Via Ezio n. 12  
ROMA**

**Dott. Pietro Paolo Boiano  
quale Dirigente Sindacale D.I.R.S.T.A.T. – Ministero Finanze -**

**OGGETTO: DIFFIDA AGENZIA DELL'ENTRATE VERTENZE**

Ill.mo Presidente,  
con la presente per avvertire di aver provveduto a notificare in data odierna l'epigrafato atto di diffida (che mi pregio di allegare) con il quale si è formalmente ammonita l'Agenzia dell'Entrate ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale organo di controllo, a non dare seguito alla procedura concorsuale per il reclutamento di nuovo personale dirigenziale giusta disposizione del Direttore Generale dell'Agenzia dell'Entrate del 29.10.2010 a cagione della sua evidente illegittimità sia perché vulnera l'efficacia attuale della graduatoria dei cc.dd. idonei, sia perché presuppone il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo in favore di quanti abbiano fiduciarmente esplicato funzioni dirigenziali pur non avendone titolo.

Lo scrivente avvocato dichiara sin d'ora la propria disponibilità a promuovere ricorso giurisdizionale innanzi il T.A.R.Lazio in Roma in favore di quanti (tra idonei e funzionari illegittimamente pretermessi dai prefati affidamenti fiduciari) si sentano danneggiati dalla nuova procedura di selezione.

L'eventuale ricorso soggiace però al termine decadenziale di giorni 60 con decorrenza **5 novembre 2010** (data di pubblicazione del bando di concorso) e scadenza il **4 gennaio 2011**.

Gli eventuali interessati, se ed in quanto iscritti alla D.I.R.S.T.A.T., potranno contattare lo scrivente studio legale ai seguenti recapiti 081/5511930 - 5513524

Cordialmente.

Napoli,

F.to

**Prof. Avv. Raffaello Capunzo**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE**

**Direzione Centrale del Personale**

**via Giorgione, 159 - 00147 Roma**

## **MINISTERO ECONOMIA E FINANZE**

**Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma**

### ***ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA***

I sottoscritti Dott. Arcangelo D'Ambrosio quale Segretario Generale D.I.R.S.T.A.T e dott. Pietro Paolo Boiano Segretario Nazionale D.I.R.S.T.A.T., Comparto Ministero Economia e Finanze ed Agenzie Fiscali, ai fini del presente atto elett.te dom.ti in Napoli, alla via Tommaso Caravita, 10 presso lo studio del Prof. Avv. Raffaello Capunzo

#### **PREMESSO**

- che con **art. 57 del D.Lgs. n. 300 del 1999** venivano istituite le Agenzie Fiscali e tra queste l'Agenzia delle Entrate. Sebbene dotate ai sensi dell'art. 61 del medesimo decreto di autonomia regolamentare, amministrativa ed organizzativa, le stesse furono istituite per svolgere le funzione di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione in maniera servente e strumentale al Governo Centrale (Ministero dell'Economia);

- che in base all'**art. 97, comma 3, della Costituzione** "*Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede per pubblico concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge*". Più in particolare, in base all'art. 5 della Legge 145/2002: "*L'accesso alla qualifica di dirigente nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione*";

- che l'**art. 71 del D.Lgs. 300/99** prevedendo che " Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle Agenzie Fiscali è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del D.Lgs n. 29/1993, e succ. modif. ed integrazioni", **impone** l'osservanza della legislazione di riferimento in tema di accesso alla dirigenza pubblica quale rappresentata dalle norme di cui **all'art. 28 del D.Lgs. n. 29/1993**- ora articolo **28 del D.Lgs. n. 165/2001** e, del Regolamento attuativo **DPR n. 324/2000**;

- che l'Agenzia delle Entrate in data 30 novembre 2000 deliberava il proprio Regolamento di amministrazione in forza del quale all'**art. 12** rubricato: "**Accesso alla dirigenza**" cos'ì veniva stabilito: "*L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche sia dall'esterno che dall'interno,*

*nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 29/93". A tale previsione faceva da contraltare l'art. 24 intitolato "Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali": "Fatta salva l'applicazione dell'art. 12, per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti all'atto del proprio avvio, l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva. Per inderogabili esigenze di funzionamento dell'agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui la comma 1, fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e comunque fino al 31 dicembre 2010";*

-che se è vero che sulla base delle normative statali di riferimento, le Amministrazioni pubbliche, per esigenza cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali soltanto in presenza di alcuni presupposti di legittimità e comprovata specializzazione, è altrettanto vero che, le deroghe legislative al principio secondo cui agli impieghi nelle P.A. - si accede mediante concorso, devono essere delimitate in modo rigoroso. **Le deroghe, cioè, sono legittime solo, in presenza di "peculiari e straordinarie" esigenze di interesse pubblico idonee a giustificare;**

- che in base ai principi costituzionali le deroghe di cui sopra devono essere funzionali alle esigenze di buon andamento delle P.A. Difatti detto principio per quanto informi di sé l'azione della pubblica amministrazione, non è il solo e la sua applicazione va temperata con altri fondamentali parametri guida dell'attività pubblica: intendiamo alludere, in particolare, all'art. 97 comma 3 Cost secondo cui agli impieghi pubblici si accede mediante concorso inteso quale procedura selettiva preconfigurata, diretta alla selezione degli elementi più meritevole e più dotati professionalmente;

- al contrario, la deroga prevista dall'art. 24 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate non essendo circoscritta a casi nei quali ricorrano specifiche esigenze di interesse pubblico, come richiesto dalla giurisprudenza delle Corti e come stabilito da altre analoghe disposizioni rinvenibili nell'ordinamento statale contrasta con gli artt. 3 e 97, 3 comma della Costituzione. Da norma transitoria ed eccezionale, l'art. 24 Reg., è stata perciò trasformata arbitrariamente in "**ECCEZIONE PERMANENTE**" di fatto utilizzata al solo fine di eludere ogni procedura concorsuale costituzionalmente sancita;

-che quanto rilevato si evince in maniera inequivocabile dalla Delibera n. 55 del 2009 di modifica all'art. 24 del Regolamento di Amministrazione con la quale l'Agenzia delle Entrate ha provveduto alla ulteriore proroga del termine di affidamento di incarichi dirigenziali della terza area di un ulteriore anno (dicembre 2010) non supportando tale decisione con congrue e valide motivazioni;

-che il comportamento serbato dalla Agenzia delle Entrate si pone in aperto contrasto con i principi costituzionali già sopra richiamati che avrebbero imposto la indizione di procedure selettive pubbliche nei termini previsti nonché con quelli di economicità, efficienza ed efficacia che avrebbero altresì obbligato la P.A., prima dell'indizione di nuovi concorsi, all'utilizzazione della graduatoria degli idonei compilata all'esito delle ultime procedure selettive bandite.

- che con riguardo allo specifico tema del **cd. "scorrimento" della graduatoria** approvata all'esito della procedura concorsuale, la più recente giurisprudenza delle Sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza 9 febbraio 2009, n. 3055) ha già avuto modo di precisare che il fenomeno consente la stipulazione del contratto di lavoro con partecipanti risultati idonei e non vincitori, in forza di eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale con l'approvazione della graduatoria. Ciò può avvenire o in

applicazione di specifiche previsioni del bando, contemplanti l'ammissione alla stipulazione del contratto del lavoro degli idonei fino ad esaurimento dei posti messi a concorso; ovvero perchè viene conservata (per disposizione di atti normativi o del bando) l'efficacia della graduatoria ai fini dell'assunzione degli idonei in relazione a posti resisi vacanti e disponibili entro un determinato periodo di tempo;

- che la giurisprudenza della Corte, inoltre, sempre in tema di "scorrimento" e con riguardo alla perdurante efficacia di una graduatoria, ha anche precisato che l'operatività dell'istituto presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto utilizzando la graduatoria rimasta efficace (si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione), decisione che, una volta assunta, risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori (Cass. S.U. 14529/2003, cit.; Cass. Sez. lav. 5 marzo 2003, n. 3252). In altri termini, il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria + decisione di avvalersene per coprire posti vacanti;

- che la giurisprudenza amministrativa più recente (TAR Lazio n. 8742/09) in ordine all'istituto *de quo* ha statuito che “... lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida ...costituisce **atto d'obbligo e non meramente discrezionale della P.A.** “ nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia (e, in definitiva, con il principio di buon andamento) dell'azione amministrativa come posti e valorizzati dalle seguenti norme:

- **D.Lgs. n. 29/93;**

- **Art. 15, comma 7 del DPR n. 487 del 1994;**

- **Artt. 13 e 39 della L. n. 449 del 1997;**

- **Art. 20 comma 3, della L. n. 488 del 1998;**

- **Art 51 della Legge n 388 del 2000.**

- che alla luce delle considerazioni che precedono, l'indizione della nuova procedura concorsuale a cura dell'Agenzia dell'Entrate come autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quale organo controllore ad esso sovraordinato non contiene nulla di conforme alle prescrizioni vincolistiche surrichiamate.

E' illegittima poichè a fronte di verificate carenze tra il personale dirigenziale, non abbia indotto l'Ente datoriale all'obbligatorio scorrimento della graduatorie degli idonei agli ultimi concorsi banditi dall'Amministrazione finanziaria a n. 999 e 163 posti;

E' illegittima poiché nella *lex specialis* viene prevista l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo (da quantificarsi in separata sede) per quanti abbiano beneficiato del conferimento fiduciario di funzioni dirigenziali;

E' illegittima poiché tra la pleora dei beneficiari (nessuno afferente alla graduatoria degli idonei), la maggior parte risulta priva dei requisiti minimali necessari per potervi legalmente ambirvi: a) titolo di studio del diploma di laurea, b) esperienza pregressa realmente disvelatrice di inequivoca attitudine manageriale.

E' conclusivamente illegittima poiché rivelatrice di una condotta pervicacemente e sistematicamente *contra legem* rispondente a logiche non trasparenti, arbitrarie e mai – dicasi mai – rispettose della normazione sovraordinata a quella regolamentare interna. La indiscussa natura di ente pubblico non economico delle Agenzie fiscali non può indurre ad atteggiamenti derogatori trattandosi in ogni caso di una Pubblica Amministrazione che, come tale, è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Altrimenti perché mai richiedere ed ottenere l'autorizzazione dall'organo controllore per indire la nuova procedura selettiva?

Tutto ciò premesso l'odierno istante come sopra elett.te dom.to

### **INVITA E DIFFIDA**

L'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale quale legale rap.te p.t. ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro quel legale rapp.te p.t., ciascuno per le competenze loro proprie, a non dare corso alla procedura concorsuale bandita per il reclutamento di n. 175 dirigenti di seconda fascia, giusta disposizione del Direttore Generale dell'Agenzia dell'Entrate del 29.10.2010 e, per l'effetto a reclutare ai medesimi fini quanti risultino ancora inseriti nella graduatoria degli idonei non vincitori dei concorsi per dirigenti dell'amministrazione finanziaria oltre che, in via ulteriormente gradata, coloro che risultino in possesso dei requisiti idoneativi normativamente previsti per ambire ai detti affidamenti. Si assegna all'uopo il termine di giorni 30 dalla ricezione della presente significando sin d'ora che il silenzio sarà inteso quale rifiuto a provvedere avverso il quale verranno assunte tutte le cautele giudiziarie del caso.

Roma-Napoli,

IL SEGRETARIO GENERALE D.I.R.S.T.A.T.

Dott. Arcangelo D'Ambrosio

IL SEGRETARIO NAZIONALE D.I.R.S.T.A.T.

- Comparto Ministero Economia e Finanze ed Agenzie Fiscali –

Dott. Pietro Paolo Boiano

***RELATA DI NOTIFICA***

Il giorno 26 novembre 2010 ad istanza dei Dott.ri Arcangelo D'Ambrosio e Pietro Paolo Boiano nella suindicata qualità come elett.te domiciliati in Napoli, alla via Tomamso Caravita, 10 presso il Prof. Avv. Raffaello Capunzo io sottoscritto A.Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato l'atto che precede debitamente sottoscritto a:

- 1) **AGENZIA DELL'ENTRATE – Direzione Centrale del Personale**, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica in Roma (C.A.P.00147), alla via Giorgione, 159 mediante spedizione di copia conforme a mezzo di plico postale racc.to A/R
  
- 2) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica in Roma (C.A.P.00187), alla via XX Settembre, 97 mediante spedizione di copia conforme a mezzo di plico postale racc.to A/R

